

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 08 maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani, Vice Presidente; Avv. Luigi Bassano, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Pietro Augusto De Nicolo, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Mario Rigo, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 80 DELLA A.S.D. BASSA PADOVANA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO (LISTA DI TRASFERIMENTO) DEL CALCIATORE MONDELLO GIACOMO IN FAVORE DELLA A.S.D. CEREА.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo della A.S.D. BASSA PADOVANA confermando la validità del tesseramento del calciatore MONDELLO GIACOMO in favore della A.S.D. CEREА.

Dispone ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, l'invio degli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 2. RECLAMO N. 90 DELLA A.S.D. ATLETICO NOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO A TESSERARE (LISTA DI TRASFERIMENTO) IL CALCIATORE PICCOLO CIRO PROVENIENTE DALLA S.S. CALCIO NAPOLI DA PARTE DEL C.R. CAMPANIA L.N.D..**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo della A.S.D. ATLETICO NOLA e dichiara valido il tesseramento del calciatore PICCOLO CIRO in favore di essa stessa reclamante.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 3. RECLAMO N. 92 DELLA A.S.D. CITTA' DI PESCARA CALCIO A 5 AVVERSO LA REGOLARITA' DEL TESSERAMENTO DELLE CALCIATRICI ALONSO MARIANA LAURA – PEDACE GISELA MARIA – PEREIRO LOPEZ FLORENCIA IN FAVORE DALLA S.P.D. FEMMINILE C.5 PRECI.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 4. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 93 DEL C.R. CALABRIA (COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DEL TESSERAMENTO (TRASFERIMENTO) DEL CALCIATORE CONSOLI SIMONE IN FAVORE DELLA A.S.D. PRESILA VALLECUPO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara valido il tesseramento del calciatore CONSOLI SIMONE in favore della A.S.D. PRESILA VALLECUPO.

- 5. RECLAMO N. 91 DEI SIGG.RI FIORITO E GUASTAFIERRO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FIORITO GIANMARCO IN FAVORE DELLA S.S. CASALECCHIO 1921.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore FIORITO GIANMARCO in favore della S.S. CASALECCHIO 1921.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 6. RECLAMO N. 89 DEL SIG. BEINIS IOANNIS TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BEINIS CHRISTIAN IN FAVORE DELLA S.S. CASALECCHIO 1921.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e, per l'effetto, ordina incamerarsi la tassa.

7. RECLAMO N. 88 DEL SIG. LUISE GIANLUCA TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO DALLA F.C. GARLASCO A.S.D. EX ART. 111 N.O.I.F. (CAMBIO DI RESIDENZA).

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara lo svincolo del calciatore LUISE GIANLUCA dalla società F.C. GARLASCO A.S.D.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 08 maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete